

I NUOVI REATI AMBIENTALI

QUESTIONI ED ESPERIENZE APPLICATIVE

LE NUOVE FATTISPECIE ED IL TESTO UNICO AMBIENTALE

Torino, 13 maggio 2016

Avv. Andrea Milani



TEMI TRATTATI

- Le nuove fattispecie introdotte dalla legge 68/2015: profili generali
- Focus sul delitto di inquinamento ambientale

LE NUOVE FATTISPECIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 68/2015

PROFILI GENERALI

1. Il contesto normativo ante 68/2015
2. Le aspettative delle Istituzioni
3. Gli obiettivi
4. La scelta del legislatore

LE NUOVE FATTISPECIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 68/2015

PROFILI GENERALI

1. Il Contesto normativo ante 68/2015

**Normativa penale
fortemente
inadeguata**

**Illeciti di natura
tendenzialmente
contravvenzionale**

**Indebita
sostituzione della
giurisprudenza al
legislatore**

LE NUOVE FATTISPECIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 68/2015

PROFILI GENERALI

2. Le aspettative delle Istituzioni



La Corte Costituzionale “in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose.” (Sent.327/2008)



L'Unione Europea “..attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie” esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività..” (Direttiva Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008)



Il Procuratore Generale nella sua requisitoria pronunciata davanti alla Sezione I penale della Suprema Corte “ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto”. (Caso Eternit)

LE NUOVE FATTISPECIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 68/2015

PROFILI GENERALI

3. Gli obiettivi

Risposte
concrete
alle
Istituzioni

Normativa
penale
adeguata

Tutela reale
del bene
giuridico
“ambiente”

Pene più
severe

Effettività ed
operatività
della
prescrizione

LE NUOVE FATTISPECIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 68/2015

PROFILI GENERALI

4. La scelta del legislatore

- a) Introduzione all'interno del Libro II del codice penale di un inedito titolo *ad hoc*, Titolo VI bis, composto da 12 articoli (dal 452 bis al 452 terdecies) con la previsione di nuovi delitti, quali:
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
 - morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter)
 - disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
 - impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
 - circostanze aggravanti e aggravante ambientale (art. 452 octies e novies)
 - omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

- b) Valorizzazione delle condotte riparatorie: bonifica e ripristino dello stato dei luoghi
- c) Introduzione di un sistema di sanzioni accessorie: confisca
- d) Introduzione di meccanismi estintivi delle contravvenzioni di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006)



adempimento prescrizioni



pagamento somma di denaro

- e) Implementazione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, introducendo le nuove fattispecie all'art. 25 undecies.



Se tali reati sono commessi “*a vantaggio o nell'interesse dell'Ente*” comporteranno, oltre alla condanna della persona fisica responsabile, in assenza dell'esimente di cui all'art. 6 d.lgs. 231/01, anche la condanna in capo alla Società/Ente con conseguenti sanzioni economiche ed interdittive.

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. Delitto di inquinamento ambientale: elementi costitutivi della fattispecie
2. Delitto di inquinamento ambientale *aggravato* (art. 452 ter c.p.)
3. Concorso formale di reati?
4. I reati ambientali e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): il capolinea

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. Il delitto di inquinamento ambientale: elementi costitutivi della fattispecie

Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:***

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE


La tutela penale del bene giuridico **ambiente**



nozione
ecocentrica



reato di evento
e
di danno




pene severe e
termini prescrizionali
raddoppiati

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

EVENTO


COMPROMISSIONE O **DETERIORAMENTO**

delle matrici ambientali




situazione di strutturale e non
provvisoria inabilità del bene
rispetto alle sue funzioni

-
Concetto **ASSOLUTO**




danneggiamento del bene
che hanno ad oggetto



modificazione in *peius* delle
condizioni del bene

-
Concetto **RELATIVO**



FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

... DIFFERENTE RISPETTO AL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE



estremo superiore della
rilevanza penale del delitto di
inquinamento ambientale

1. alterazione **non irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema
2. alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione **non** risulti **particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali**

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

SIGNIFICATIVITÀ E MISURABILITÀ

estremo inferiore del delitto

Interrogativi

- natura qualitativa o quantitativa?
- carattere numerico o no?

Duplici lettura

- in astratto: formulazione quantitativa del danno
- in concreto: possibilità concreta di esperire una valutazione quantitativa del danno

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

SIGNIFICATIVITÀ E MISURABILITÀ ...una lettura possibile



non esiguità
del danno
e di una sua
consistenza
materiale



non esiguità
del danno
esprimibile
in **termini
quantitativi**
(in concreto
o astratto)

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

OGGETTO MATERIALE DELL'EVENTO

A) ACQUA O ARIA, PORZIONI ESTESE O SIGNIFICATIVE DEL SUOLO O DEL SOTTOSUOLO

B) UN ECOSISTEMA, DELLA BIODIVERSITÀ, ANCHE AGRARIA, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

A) fissata soglia di rilevanza penale del danno solo per suolo o sottosuolo assolutamente ridondate



nessuna reale limitazione dell'area della punibilità e esclusione rilevanza penale a condotte di scarso impatto quantitativo

B) differenza rispetto alle altre matrici ambientali (acqua aria e suolo)?



punibilità estesa allo *status quo* di qualsivoglia contesto locale?



Giurisprudenza:
estensione della punibilità oltre le matrici ambientali?

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

NATURA DEL DELITTO

REATO CAUSALE PURO DI EVENTO (DANNO) A FORMA LIBERA



CONDOTTA COMMISSIVA

compromissioni o deterioramento
eziologicamente collegato alla
condotta *abusiva*



CONDOTTA OMISSIVA?

Obbligo giuridico di impedire
contaminazioni ambientali
derivante da fonti normative o dalle
prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni



obbligo giuridico art 3 ter T.U.A.?
regola giuridica non idonea a prescrivere
specifici obblighi strumentali ad evitare
inquinamento ambientale

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ABUSIVITÀ DELLA CONDOTTA

Le diverse qualificazioni dogmatiche

Elemento
costitutivo
della condotta

Clausola di
illiceità
speciale



Ulteriore profilo di
illiceità di carattere
extrapenale, oltre a
quello penale

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ABUSIVITÀ DELLA CONDOTTA

Oltre le diverse qualificazioni dogmatiche...

il diverso significato sostanziale

Una parte della dottrina

Esclusa la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale ogniqualvolta la condotta sia coperta da autorizzazione amministrativa



Venir meno dell'abusività della condotta

L'altra parte della dottrina

Accertamento lasciato al giudice: verificare se il danno di inquinamento ambientale non rientra nell'area del c.d. rischio consentito

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ABUSIVITÀ DELLA CONDOTTA PER LA GIURISPRUDENZA

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

“il requisito dell’abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta e il dolo specifico dell’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme all’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza di autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico” (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 44449 del 15.10.2013)

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

“è destituita di ogni fondamento la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia” (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 46029 del 6.10.2008)

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ABUSIVITÀ DELLA CONDOTTA

In attesa che la Giurisprudenza si pronunci in materia di inquinamento ambientale



Può ragionevolmente ritenersi che la norma consenta l'incriminazione di condotte la cui abusività ricada su:



inosservanza della normativa legislativa o regolamentare a tutela dell'ambiente



inosservanza di provvedimenti o disposizioni finalizzati alla tutela di interessi diversi dalla tutela dell'ambiente



Può **ragionevolmente escludersi** che la presenza di un'autorizzazione valga di per sé ad impedire che l'inquinamento (e il disastro) possa dirsi *abusivamente* cagionato

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ELEMENTO SOGGETTIVO

REATO A DOLO GENERICO



**quindi
ipotizzabili tutte le forme
di dolo**

**verosimilmente la più
frequente:
ipotesi di inquinamento
ambientale commesso
con dolo eventuale**



Previsione di punibilità
del delitto di
inquinamento anche a
titolo di colpa (art. 452
quinquies c.p.)



al comma 2° anomala
forma di “*tentativo
colposo*”: opportunità
di politica criminale?

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE


2. Delitto di inquinamento ambientale aggravato (art. 452 ter c.p.)

Art. 452 ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)


Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad accezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.


FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE




specifica ipotesi della generale figura di cui all'art. 586 c.p.



Inevitabile restrizione di operatività della fattispecie



disposizione di favore ragionevole dal punto di vista giuridico, oltre che di politica- criminale?



scelta riuscita dal punto di vista del trattamento sanzionatorio?

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

3. Concorso formale di reati?

La Suprema Corte di Cassazione,
nella sua relazione III/04/2015, a
commento della Legge 68/2015



*“potendosi ipotizzare il **concorso di reati** ogni qualvolta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o disastro)”*



SALVO CHE

non si imponga una diversa lettura plurioffensiva degli illeciti penali sottostanti che privilegi la presenza di un interesse protetto ulteriore, da identificarsi nella potestà di tutela e di controllo preventivo facente capo alla P.A.

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

4. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): il capolinea

PRIMA

CASO

Cessione a titolo gratuito da parte del titolare di autofficina di rifiuti pericolosi costituiti da materiali ferrosi a soggetto non autorizzato.

Corte Cassazione ha ritenuto soddisfatto il requisito della particolare tenuità del fatto (il giudice di merito aveva applicato il minimo di pena edittale)

(Cass. Pen. Sez III, sent. n. 41850 del 19.10.2015)

CASO

Attività di recupero rifiuti svolta in violazione della prescrizioni dell'Ente competente (preventivo controllo rifiuti e realizzazione di opere infrastrutturali preliminari all'inizio dell'attività).

Corte Cassazione ha ritenuto non sussistente il requisito poiché il fatto, ritenuto "modesto", aveva comportato applicazione di una pena superiore al minimo edittale.

(Cass. Pen. Sez III, sent. n. 24358 del 08.06.2015)

FOCUS SUL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

DOPO

INTRODUZIONE
DELLE NUOVE
FATTISPECIE DOLOSE
E
INASPIMENTO DEL
TRATTAMENTO
SANZIONATORIO




EX LEGE
(quod poenam)
esclusione della non
punibilità per
particolare tenuità del
fatto per i nuovi delitti
dolosi in materia
ambientale, insieme
alle fattispecie
delittuose di cui agli
art. 256 bis e 260
T.U.A.

***I NUOVI ECOREATI
IL RIFLESSO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001***


Le ripercussioni extra
penali dell'introduzione
dei nuovi ecoreati



implementazione del
catalogo dei reati
presupposto della
responsabilità
amministrativa degli
Enti, ai sensi del
D.Lgs. 231/2001,
introducendo le
nuove fattispecie
all'art. 25 undecies.



Se taluno dei nuovi reati ambientali viene commesso *“a vantaggio o nell’interesse dell’Ente”* seguirà, oltre alla condanna della persona fisica responsabile, anche la condanna in capo alla Società/Ente con conseguenti sanzioni economiche ed interdittive.



L’Ente non risponde del reato se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima della commissione del fatto**, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire, nel caso di specie, anche i nuovi reati ambientali.

andrea.milani@studiolegalemilani.net

Avv. Andrea Milani